

## DECISIONE N. 3/90 DEL COMITATO MISTO CEE—ISLANDA

del 18 giugno 1990

che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, in seguito denominato «protocollo n. 3», in particolare l'articolo 28,

considerando che la nota introduttiva 7 dell'allegato III del protocollo n. 3 contiene un criterio di peso per stabilire la tolleranza quantitativa dei ricami ed accessori tessili rispetto alla regola d'origine fissata nella lista per determinati prodotti tessili; che la sostituzione di tale criterio con un criterio di valore per stabilire la tolleranza quantitativa e l'estensione di tale tolleranza a tutti i materiali tessili utilizzati costituirebbero una semplificazione amministrativa e pratica per gli esportatori e gli uffici doganali; che di conseguenza è opportuno modificare la summenzionata nota introduttiva;

considerando che dall'esperienza risulta che le regole d'origine stabilite nel protocollo n. 3 per i prodotti della voce ex 73.07 devono essere adattate per tener conto dell'evoluzione delle tecniche di fabbricazione e delle condizioni economiche degli scambi internazionali di questi prodotti,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'allegato III del protocollo n. 3 è modificato come segue:

1) a) Il testo della nota introduttiva 7.1 è sostituito dal testo seguente:

«7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nella lista da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota introduttiva, i materiali tessili, ad eccezione delle fodere e controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e che il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.»

b) Nelle note a piè di pagina della lista che rimandano alla nota introduttiva 7, è soppresso il testo seguente: «per guarnizioni ed accessori di tessuti».

2) Nella lista è inserita la voce ex 73.07 con le rispettive colonne quali figurano nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 1990.

Fatto a Bruxelles, addì 18 giugno 1990.

*Per il comitato misto**Il Presidente*

R. COHEN

## ALLEGATO

Lista delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
ex 73.07	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di varie parti	Tornitura, foratura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di sbozzi forgiati, il cui valore non supera il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto